

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO 7 APRILE 1967

PARTE PRIMA

Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia

Art. 10 - Orario di lavoro

- 1^) La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
  - 2^) Per ogni ora di lavoro compiuta dall'operaio oltre le 45 e fino alle 48 settimanali, l'azienda corrisponderà all'operaio stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, il 7% del minimo di paga base contrattuale della categoria alla quale egli appartiene.
  - 3^) Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario normale di lavoro, la durata dell'orario settimanale di lavoro per il singolo operaio viene fissata a far data dal 1° novembre 1963 in 45 ore.
  - 4^) Per ogni ora di lavoro compiuta dall'operaio oltre le 45 e fino alle 48 settimanali verrà corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una maggiorazione del 20% (1), che assorbe la maggiorazione di cui al punto 2, calcolata sulla paga di fatto (paga base più eventuali aumenti periodici di anzianità, più eventuali aumenti di merito, più contingenza). Detta maggiorazione sarà corrisposta con la seguente gradualità :
    - sulla 48^ ora a partire dal 1° maggio 1967;
    - sulla 48^ e 47^ ora a partire dal 1° aprile 1968;
    - sulla 48^, 47^ e 46^ ora dal 1° gennaio 1969.
  - 5^) Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento e nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
  - 6^) Per ogni ora di lavoro compiuta dall'operaio addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, oltre le 57 e fino alle 60 ore settimanali, verrà corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 11, una maggiorazione del 20% (2) con la seguente gradualità :
    - sulla 60^ ora dal 1° maggio 1967;
    - sulla 60^ e 59^ ora dal 1° aprile 1968;
    - sulla 60^, 59^ e 58^ ora dal 1° gennaio 1969.
- Per il computo e l'assorbimento delle maggiorazioni di cui al punto 4 e al punto 2, valgono i criteri indicati al punto 4.
- 7^) Nel periodo previsto dalla legge per il superamento dell'orario di 48 ore settimanali, le ore prestate in più delle 8 giornaliere o delle 48 settimanali, saranno retribuite con una maggiorazione del 20% fermo restando quanto specificato ai punti 4 e 6 per le ore di lavoro compiute oltre le 45 e fino alle 48 settimanali.

(1) 25% per i dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciroppi.

(2) Idem come sopra.

- 8^) In caso di coincidenza di più maggiorazioni di cui al presente articolo e allo Art. 14 (lavoro straordinario, notturno e festivo) esse non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
- 9^) L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l'osservanza delle norme dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
- 10^) L'orario di lavoro verrà affisso all'entrata dello stabilimento.
- 11^) Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.

#### Norma transitoria

In relazione alla gradualità prevista ai commi 4^ e 6^ per la corresponsione della maggiorazione del 20% (3) si conviene di mantenere il compenso per riduzione dell'orario di lavoro previsto dal precedente contratto 24.11.1963 nelle seguenti misure:

dal 1° maggio 1967 al 31-3-1968:

- per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione, più ferie, festività ed eventuali riposi di conguaglio: ore 2;
- per ogni gruppo di 8 ore come sopra considerate; 20 minuti primi;
- per ogni ora, come sopra considerata: 150 secondi;

dal 1° aprile 1968 al 31.12.1968:

- per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione, più ferie, festività ed eventuali riposi di conguaglio: ore 1;
- per ogni gruppo di 8 ore come sopra considerate: 10 minuti primi;
- per ogni ora come sopra considerata: 75 secondi.

Per quanto riguarda gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia resta inteso che i valori di cui sopra saranno applicati nel modo seguente:

- discontinui con orario normale di 60 ore settimanali: 100%;
- discontinui con orario normale di 54 ore settimanali: 90%;
- discontinui con orario normale di 48 ore settimanali: 80%.

La retribuzione sarà calcolata secondo i criteri di cui all'Art.11 del presente contratto.

Si procede all'assorbimento di concessioni aziendali in conto di riduzione di orario, anche se attuate in forma impropria, con esame tra le Organizzazioni Sindacali in caso di contestazioni.

#### Dichiarazione a verbale

- 1^) Le disposizioni di cui al punto 2) del presente articolo (versamento del 7% all'operaio) non si applicano fino a concorrenza del relativo importo (7%) alle Aziende che già corrispondono agli operai compensi per il lavoro prestato oltre le 45 ore e fino alle 48 ore settimanali.
- 2^) Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al punto 9) del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni Interne quali previste dall'accordo interconfederale 18 aprile 1966.

- (3) 25% per i dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciropi.

./.



Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità.

Gli operai per ogni biennio di anzianità di servizio prestata dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga minima tabellare e dell'indennità di contingenza oraria della categoria cui appartiene l'operaio, nella misura dell'1,50% per il primo biennio e del 2% per il secondo o terzo biennio.

Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto. Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di tre bienni per ogni categoria. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

Ad ogni variazione del minimo tabellare saranno nuovamente calcolati percentualmente gli aumenti periodici già maturati.

Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

In caso di passaggio degli operai a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione e l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo aumento periodico decorre dal 1° novembre 1963.

Chiarimento a verbale

In sede di prima applicazione dell'accordo di rinnovo la variazione degli aumenti periodici di anzianità, riferita ai nuovi minimi più indennità di contingenza sarà effettuata a partire dall'1/7/1967.

Art. 24 - Ferie

L'operaio ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie con la retribuzione complessiva (paga base più eventuali aumenti periodici di anzianità, più eventuali aumenti di merito, più contingenza) nella misura di:

dal 1° al 3° anno compiuto di anzianità	13 gg. (104 ore)
" 4° " 9° " " "	15 gg. (120 ore)
" 10° " 15° " " "	17 gg. (136 ore)
oltre il 15° " " "	19 gg. (152 ore).

Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro.

Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sarà effettuato in via anticipata a chi ne farà richiesta.

Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.

In caso di ferie collettive o per scaglionamenti e in caso di licenziamento o dimissioni all'operaio che non avrà maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianità maturati.

Art.25 - Gratifica Natalizia - Aggiungere al 2° comma, dopo le parole "paga base" le seguenti parole: "più eventuali aumenti periodici di anzianità".

Art.33 - Malattia ed infortuni non sul lavoro.

Aggiungere all'Articolo del c.c.n.l. 24/11/1963 due nuovi ultimi commi:

Nel caso in cui la malattia abbia una durata superiore a 14 giorni, il datore di lavoro integrerà il trattamento Inam, corrispondendo all'operaio una quota giornaliera dell'indennità di malattia, secondo le norme dell'Inam.

Nel caso in cui la malattia abbia una durata superiore a 21 giorni, il datore di lavoro integrerà il trattamento Inam corrispondendo all'operaio altre due quote giornaliere dell'indennità di malattia, secondo le norme dell'Inam.

Il trattamento di cui ai precedenti due commi non è cumulabile con eventuali altri trattamenti aziendali allo stesso titolo praticati con conseguente assorbimento fino a concorrenza.

Art.37 - Indennità di licenziamento.

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento dà diritto all'operaio di percepire un'indennità raggugliata alla retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure:

- a) gg.6 (ore 48) per i primi due anni compiuti di anzianità
- b) gg.7 (ore 56) per ogni anno dal 3° al 4° anno compiuto di anzianità
- c) gg.10 (ore 80) " " " " 5° al 9° " " " "
- d) gg.13 (ore 104) " " " " 10° " 17° " " " "
- e) gg.15 (ore 120) " " " oltre il 17° anno compiuto.

Restano inalterati gli ultimi due commi dell'articolo del c.c.n.l. 24/11/1963.

Art.38 - Dimissioni.

All'operaio dimissionario sarà corrisposta l'indennità di anzianità nella misura prevista dal precedente Art.37.

Art.47 - Licenziamento per cause disciplinari.

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitta, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:

- 1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
- 2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
- 3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
- 4) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o di costruzione di rilevanza;
- 5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede;
- 6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell'Art.46;
- 7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
- 8) furto;
- 9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;

- 10) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
- 11) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
- 12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
- 13) atti implicantanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
- 14) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
- 15) concorrenza sleale;
- 16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
- 17) insubordinazione grave verso i superiori.

#### Chiarimento a verbale

Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12) dell'Art.46 o 6) dell'Art.47 riguardano la consumazione di prodotti e merci nei reparti di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente che commetta la mancanza è addetto.

L'asportazione dei prodotti o merci da parte dei dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione o la custodia dei prodotti stessi rientra invece nella disposizione di cui al punto 8) dell'Art.47.

#### Art. 59 - Minimi di paga oraria e indennità di contingenza

I minimi di paga base oraria per gli operai sono quelli riportati nelle allegate tabelle.

I suddetti minimi di paga base sono stati determinati, per le varie decorrenze, assorbendo nei minimi stessi il compenso per riduzione di orario di lavoro previsto dal precedente contratto del 24/11/1963.

Successivamente a tale operazione sono state applicate le percentuali di aumento convenute.

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza, il ragguglio orario verrà effettuato dividendo gli importi giornalieri per i seguenti valori in ore:

- dal 1° maggio 1967 al 31.3.1968 : ore 7,8333;
- dal 1° aprile 1968 al 31.12.1968: ore 7,6666;
- dal 1° gennaio 1969 in poi: ore 7,50.

### PARTE SECONDA

#### Regolamentazione per gli appartenente alle categorie speciali o intermedie

#### Art. 5 - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia

Depennare al 2° comma "orario di lavoro".

#### Art. 6 - (nuovo) - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.

L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Per ciascuna ora di lavoro compiuta dalle categorie speciali oltre le 45 e fino alle 48 ore settimanali, e per i discontinui oltre le 57 e fino alle 60 settima-

nali, verrà corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una quota oraria di 1/195 della retribuzione mensile globale di fatto, maggiorata del 20% (1).

L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell'Azienda, con l'osservanza dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione ed il funzionamento delle C.I..

In caso di coincidenza di più maggiorazioni di cui al presente articolo ed all'Art.11 parte I operai (Lavoro straordinario, notturno e festivo) esse non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

Norma transitoria : fino al 31/12/1968 la quota oraria di cui al quarto comma sarà di 1/200 della retribuzione mensile globale di fatto, maggiorata del 20% (2).

Dichiarazioni a verbale

Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al 5° comma del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni Interne quali previste dall'Accordo interconfederale 18 aprile 1966.

Art. 8 (ex 7) - Minimi di paga mensile e coefficienti retributivi

Aggiungere:

I coefficienti retributivi per le categorie speciali (intermedi) sono i seguenti:

Categorie	Coefficienti
1^	190
2^	140

I suddetti coefficienti retributivi si applicano sul minimo dell'operaio di 5^ categoria rapportato a mese con la formula: ore giornaliera x 26.

Per le ore giornaliera si fa riferimento a quanto indicato all'Art.59 della parte prima (operai) per l'indennità di contingenza.

Art.13 (ex 12)

Sostituire il 33% dell'ultimo comma con il 50%.

Aggiungere al capoverso del 1° comma dopo le parole "paga mensile", più indennità di contingenza.

Art.14 (ex 13) - Categorie e coefficienti retributivi

Soppressione.

Art. 13 bis - Congedo matrimoniale

In caso di matrimonio compete agli appartenenti alla categoria speciale, non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi, ivi compresi quelli a carico dell'Inps, di cui ai vigenti accordi interconfederali.

Il congedo dovrà essere retribuito in ragione di mezza mensilità con recupero della quota Inps a favore dell'azienda.

Tale congedo non potrà essere considerato né quale periodo di ferie né quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere presentata con un preavviso di almeno 5 giorni dal suo inizio e deve essere documentata secondo le norme di cui ai citati ac-

(1) 25% per i dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, ac-  
quaviti o sciroppi.

(2) Idem come sopra.

cordi interconfederali.

Art. 17 - Indennità di anzianità in casi di licenziamento

Primo comma: eliminare l'inciso: "non ai sensi dell'Art.47 della regolamentazione per gli operai";

Ultimo comma: eliminare: "Trascorso il primo anno di servizio".

Art. 18 - Indennità di anzianità in caso di dimissioni

All'intermedio dimissionario sarà corrisposta l'indennità di anzianità nella misura prevista dal precedente Art. 17.

PARTE TERZA

Regolamentazione per gli impiegati

Art. 4 - Categorie e coefficienti retributivi

Inserire prima dell'ultimo comma di questo articolo:

I coefficienti retributivi si applicano sul minimo dell'operaio di 5<sup>a</sup> categoria rapportato a mese con la formula: ore giornaliere x 26.

Per le ore giornaliere si fa riferimento a quanto indicato all'Art.59 della parte prima (operai) per l'indennità di contingenza.

Art. 13 - Ferie

Sopprimere il 2° comma.

Art. 29 - Provvedimenti disciplinari

Le lettere e) ed f) del primo comma sono sostituite da:

"e) licenziamento senza preavviso".

Art. 32 - Indennità di anzianità per licenziamento

Eliminare al 1° comma la locuzione: "Non ai sensi del punto f) dell'Art.29".

Eliminare al secondo periodo del 2° comma l'inciso: "Trascorso il primo anno di servizio".

Art. 33 - Dimissioni

All'impiegato dimissionario sarà corrisposta l'indennità di anzianità nella misura prevista dal precedente Art. 32.

PARTE QUARTA

Regolamentazione comune agli operai, agli intermedi ed agli impiegati

Art. 1 - Premio di produzione

A - Premi di nuova istituzione

punti 1 o 2 - Come precedente contratto.

punto 3 - Come precedente contratto. Il 2° comma va sostituito con la seguente frase:

"i premi di nuova istituzione avranno validità di un anno a far tempo dalla data della loro stipulazione".

punto 4 - Come precedente contratto.

punto 5 - Correggere cancellando l'inciso "cui l'azienda rientra".

punti 6 - 7 - 8 - Come precedente contratto.

B - Premi in atto

1) Premi collegati ad elementi obiettivi

Tutti i premi variabili in atto, concordati in attuazione del contratto

24 novembre 1963, sono prorogati sino al 31 marzo 1968.

./.

Dopo tale data, essi saranno rinegoziati mediante trattative tra le parti. Gli accordi relativi avranno comunque una validità non inferiore a 12 mesi.

Ad ogni rinegoziazione la base del premio sarà determinata dal valore globale del premio (base più parte mobile) risultante alla data della stipulazione, in correlazione al livello raggiunto, alla stessa data, dall'indice dell'elemento obiettivo.

Per quanto riguarda la dinamica del premio le parti concordano che ad ogni 1% di variazione dell'indice preso come riferimento alla data delle periodiche stipulazioni, non possa corrispondere un valore superiore allo 0,25% del complesso dei salari e stipendi minimi tabellari in vigore all'atto della contrattazione, riferito a tutti i lavoratori interessati in servizio a quella data.

Es.: se il complesso dei salari e stipendi minimi tabellari riferiti ad ora (stipendi mensili: 208) è di £. 69.000 per 230 lavoratori interessati, il valore da assegnare ad ogni punto percentuale di variazione dell'indice non potrà superare il limite massimo orario di £. 0,75 ( $69.000 : 230 = 300$ ;  $300 \times 0,25\% = £. 0,75$ ).

Nelle more delle trattative per il rinnovo dei premi alle singole scadenze, continuerà ad essere erogato il premio in atto.

## 2) Premi non collegati ad elementi obiettivi

I premi stabiliti in misura fissa saranno rinegoziati allo scopo di trasformarli in premi variabili collegati ad elementi obiettivi, a far tempo dal 1° aprile 1968.

Fino a tale data rimarranno validi gli importi in cifra dei premi nella misura in atto alla data della stipulazione del presente contratto.

Il valore di base dei premi collegati ad elementi obiettivi sarà uguale all'importo del premio fisso come indicato al comma precedente.

Per quanto riguarda la dinamica del premio si fa riferimento a quanto specificato nel precedente punto 1 della lettera B).

Qualora non si riesca a reperire, di comune accordo, un soddisfacente collegamento del premio ad elementi obiettivi, il premio potrà essere contrattato in misura fissa.

La nuova contrattazione avrà una validità non inferiore a 12 mesi.

Nella ricontrattazione che avrà decorrenza dalla data di stipulazione dell'accordo a livello aziendale il beneficio da assicurare ai lavoratori non potrà superare i seguenti limiti percentuali riferiti all'importo del premio fisso in atto al momento della stipulazione del presente contratto.

Premio di importo al 31 marzo 1968

a) inferiore o uguale al 6% (4 per i vinicoli) del complesso dei minimi tabellari

b) oltre il 6% (4 per i vinicoli) del complesso dei minimi tabellari

Limiti percentuali di beneficio

30% dell'importo del premio

20% dell'importo del premio

Anche i premi variabili in atto o per quelli che saranno eventualmente trasformati in variabili varrà la norma del punto 6 lettera A); e per le ricontrattazioni varrà la procedura di cui al punto 4, lettera A).

## Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che l'ammontare del premio deve costituire un elemento accessorio di quanto il lavoratore realizza per gli altri titoli della retribuzione.

## Art. 2 - Premio speciale

Tenute presenti le richieste dei lavoratori, le parti, date le particolari caratteristiche del settore, convengono di istituire un premio speciale nella misura di

100 ore (1) annue di retribuzione ragguagliato alle ore di lavoro normale effettivamente prestato.

Inalterato l'ultimo comma.

Art. 4 - Pernessi per cariche sindacali ed aspettativa

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali del settore, potranno essere concessi brevi pernessi retribuiti, fino a 42 ore per ogni 6 mesi, per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza del lavoratore venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni Territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.

Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa della durata massima di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.

Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali

L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.

L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza.

Art. 7 - Decorrenza e durata

Il presente contratto nazionale di lavoro decorre dal 1° aprile 1967 ed avrà durata fino al 31 marzo 1969 e verrà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo contratto nazionale.

Art. 8 - Comitati paritetici aziendali di accertamento

1) Compiti: negli stabilimenti, in presenza di controversie individuali o plurime relative alla attribuzione delle categorie contrattuali; qualora l'intervento conciliativo della Commissione Interna non abbia portato ad una definizione della controversia, viene demandato ad un Comitato aziendale paritetico il compito di procedere all'accertamento ed all'acquisizione dei relativi elementi di fatto necessari.

2) Composizione: il Comitato paritetico aziendale di accertamento è composto da membri in rappresentanza dei lavoratori e da altrettanti in rappresentanza dell'azienda.

(1) - 150 ore per i dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, liquori, ecc.

./.

La designazione nominativa dei membri in rappresentanza dei lavoratori verrà fatta, tra i lavoratori in servizio presso l'azienda da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, tramite l'Associazione territoriale industriale.

Ciascuna delle suddette Organizzazioni potrà designare anche un membro supplente del proprio membro titolare; quest'ultimo dovrà appartenere alla categoria impiegatizia qualora il titolare sia operaio e viceversa.

I membri del Comitato - titolari e supplenti - restano in carica due anni. I membri decaduti dalla carica per termine del mandato, per trasferimento ad altro stabilimento, per cessazione del rapporto, verranno sostituiti con le modalità previste nei commi precedenti per la loro designazione.

3) Attività del Comitato: l'intervento del Comitato viene promosso nelle controversie individuali a richiesta (da trasmettersi all'azienda tramite l'Associazione territoriale degli industriali) del Sindacato provinciale al quale il lavoratore interessato è iscritto o conferisce mandato: in caso di controversia plurima la richiesta per un intervento del Comitato può essere presentata per lo stesso tramite, anche da uno soltanto dei Sindacati interessati.

Tale richiesta è portata dall'Associazione industriale a conoscenza della azienda interessata entro il termine di giorni 5.

Il Comitato paritetico funziona collegialmente; ai rappresentanti dell'Azienda quando siano in numero minore è attribuito comunque un numero di voti uguale a quello dei membri rappresentanti i lavoratori.

L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa condurre l'accertamento degli elementi di fatto ad esso domandato ed espletare i compiti relativi.

4) Termine per i lavori: il Comitato deve concludere i suoi accertamenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta del suo intervento.

5) Risultato dell'accertamento: quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definitiva.

Per le controversie individuali, il risultato dell'accertamento si intende acquisito all'unanimità quando vi sia accordo tra rappresentanza dell'azienda ed il rappresentante dell'Organizzazione cui il lavoratore è iscritto od ha conferito il mandato.

6) Quando il risultato dell'accertamento non sia acquisito all'unanimità la controversia verrà deferita alle Organizzazioni sindacali provinciali territoriali.

In caso di ulteriore mancato accordo, le parti potranno adire, di comune accordo, ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore ha conferito mandato, da un rappresentante designato dalla azienda interessata e da un terzo elemento scelto di comune accordo.

#### Chiarimenti a verbale

1) Per Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si intendono sia quelle nazionali di categoria che le loro unità periferiche.

2) E' consentita, nel corso del biennio, la sostituzione di rappresentanti che :

a) siano assenti per malattia o infortunio di durata superiore a 3 mesi consecutivi;

b) siano dimissionari dall'incarico;

c) siano revocati dal mandato da parte delle Organizzazioni designanti. In quest'ultimo caso limitatamente ad una sola volta nel corso del suddetto biennio.

Va soppresso l'allegato 1 concernente l'Accordo per l'istituzione dei Collegi Tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categorie degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia.

-----

NOTA - Al testo dei precedenti articoli stabilito in base all'Accordo del 7/4/67, facciamo seguire le seguenti tabelle portanti minimi contrattuali, le une per il contratto vinicoli puri ed acetieri e le altre per il contratto vermouth, liquori, ecc.

- 1° - 2 tabelle impiegati ed intermedi, valide dal 1/4/67 al 31/3/68: 6% di aumento sui minimi contrattuali del 1963, con arrotondamento alle 50 lire superiori.
  - 2° - 2 tabelle impiegati ed intermedi, valide dal 1/4/68 in poi: ulteriore aumento dell'1% per il contratto vinicoli puri ed acetieri e del 2% per il contratto vermouth, liquori, ecc. (seguiranno con successiva circolare).
  - 3° - 2 tabelle operai, valide dal 1/4/67 al 30/4/67: aumento del 6% sui minimi contrattuali del 1963, con arrotondamento ai 5 centesimi superiori.
  - 4° - 2 tabelle operai, valide dal 1/5/67 al 31/3/68: riproporzionamento a 47 ore.
  - 5° - 2 tabelle operai, valide dal 1/4/68 fino al 31 dicembre 1968: ulteriore aumento dell'1% per il contratto vinicoli puri ed acetieri e del 2% per il contratto vermouth, liquori, ecc., e riproporzionamento a 46 ore (seguiranno con successiva circolare).
  - 6° - 2 tabelle operai, valide dal 1/1/1969 con riproporzionamento a 45 ore (seguiranno con successiva circolare).
-

ESPLICAZIONE DELLE ZONE INDICATE NELLE TABELLE

---

ZONA 0 :

- a) Milano - Torino
- b) Genova - Roma

ZONA I :

- c) Como, Firenze, Sondrio, Verbania
- situazioni extra:
- d) Crema
- e) Biella
- f) Varese

ZONA II :

- g) Aosta, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cremona, Gorizia, Imperia, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Savona, Trento, Trieste, Venezia, Vercelli

ZONA III :

- h) Alessandria, Belluno, Bologna, La Spezia, Mantova, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Ravenna; Reggio Emilia, Verona, Vicenza
- situazione extra:
- i) Napoli

ZONA IV :

- l) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Forlì, Grosseto, Pistoia, Rovigo, Siena
- situazioni extra:
- m) Udine
- n) Palermo
- o) Lucca, Treviso

ZONA V :

- p) Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Lecce, Messina, Perugia, Pesaro, Pescara, Rieti, Salerno, Viterbo
- situazioni extra:
- q) Arezzo, Bari, Taranto, Terni

ZONA VI :

- r) Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, L'Aquila, Macerata, Matera, Nuoro, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Sassari, Siracusa, Teramo, Trapani

Z O N E	1 <sup>a</sup> CATEG.		2 <sup>a</sup> CATEGORIA		3 <sup>a</sup> C A T E G O R I A						Inf. 16 anni	
	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni		
ZONA O												
a)	133.450	86.700	74.350	70.900	68.600	63.050	54.350	50.450	41.600			
b)	131.450	85.350	73.200	70.300	67.600	62.100	53.550	49.650	40.950			
ZONA I												
c)	129.400	84.100	72.100	69.200	66.550	61.150	52.700	48.900	40.300			
d)	132.300	85.950	73.700	70.800	68.000	62.500	53.850	50.000	41.200			
e)	130.600	84.900	72.800	69.900	67.200	61.700	53.200	49.350	40.700			
f)	130.550	84.800	72.750	69.850	67.100	61.650	53.200	49.300	40.700			
ZONA II												
g)	126.800	82.350	70.600	67.800	65.150	59.900	51.650	47.900	39.500			
ZONA III												
h)	122.750	79.750	68.400	65.650	63.150	58.000	50.000	46.400	38.250			
i)	124.800	81.050	69.500	66.700	64.150	58.950	50.800	47.150	38.850			
ZONA IV												
l)	118.750	77.150	66.150	63.500	61.100	56.100	48.350	44.850	37.000			
m)	121.450	78.900	67.650	64.950	62.450	57.350	49.450	45.850	37.800			
n)	120.750	78.450	67.300	64.600	62.100	57.050	49.200	45.600	37.600			
o)	120.100	78.000	66.900	64.200	61.750	56.750	48.950	45.400	37.450			
ZONA V												
p)	112.750	73.250	62.850	60.300	58.000	53.300	45.900	42.600	35.150			
q)	116.100	75.400	64.700	62.100	59.700	54.900	47.300	43.850	36.150			
ZONA VI												
r)	106.750	69.350	59.500	57.100	54.900	50.450	43.500	40.350	33.250			

Z O N E =====	4 <sup>a</sup> C A T E G O R I A						Inf. 16 anni
	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	
<u>ZONA 0</u>							
a)	65.950	63.000	61.150	57.250	48.350	45.500	36.400
b)	64.950	62.050	60.250	56.400	47.600	44.850	35.800
<u>ZONA I</u>							
c)	64.000	61.100	59.350	55.500	46.950	44.150	35.250
d)	65.450	62.450	60.650	56.800	47.950	45.150	36.050
e)	64.600	61.650	59.850	56.050	47.350	44.600	35.650
f)	64.550	61.650	59.800	56.050	47.300	44.550	35.600
<u>ZONA II</u>							
g)	62.650	59.850	58.100	54.400	46.000	43.250	34.550
<u>ZONA III</u>							
h)	60.700	57.950	56.250	52.700	44.500	41.900	33.450
i)	61.650	58.900	57.150	53.550	45.250	42.600	34.000
<u>ZONA IV</u>							
l)	58.700	56.050	54.400	50.950	43.050	40.500	32.350
m)	60.000	57.300	55.600	52.100	44.000	41.400	33.100
n)	59.700	57.000	55.350	51.800	43.750	41.200	32.950
o)	59.400	56.700	55.050	51.550	43.550	41.000	32.750
<u>ZONA V</u>							
p)	55.750	53.250	51.700	48.400	40.900	38.500	30.750
q)	57.350	54.850	53.200	49.850	42.100	39.600	31.650
<u>ZONA VI</u>							
r)	52.750	50.350	48.950	45.800	38.700	36.450	29.100

## SEQUE TABELLA N. 1 - IMPIEGATI - STIPENDIO MINIMO MENSILE IN VIGORE DAL 1/4/1967 al 31/3/1968

Z O N E =====	5 <sup>a</sup> C A T E G O R I A						
	Sup.21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf.16 anni
<u>ZONA 0</u>							
a)	61.750	59.000	57.250	53.600	45.300	42.650	34.050
b)	60.850	58.100	56.400	52.800	44.600	42.000	33.550
<u>ZONA I</u>							
c)	59.900	57.200	55.550	52.000	43.900	41.350	33.050
d)	61.250	58.500	56.800	53.200	44.900	42.250	33.800
e)	60.500	57.750	56.050	52.500	44.350	41.750	33.350
f)	60.450	57.750	56.050	52.500	44.350	41.750	33.300
<u>ZONA II</u>							
g)	58.700	56.050	54.400	50.950	43.050	40.500	32.350
<u>ZONA III</u>							
h)	56.850	54.300	52.700	49.350	41.700	39.250	31.350
i)	57.750	55.150	53.550	50.150	42.350	39.900	31.800
<u>ZONA IV</u>							
l)	55.000	52.500	50.950	47.700	40.300	37.950	30.350
m)	56.200	53.700	52.100	48.800	41.200	38.800	31.000
n)	55.900	53.400	51.800	48.500	41.000	38.600	30.800
o)	55.600	53.150	51.550	48.250	40.800	38.400	30.650
<u>ZONA V</u>							
p)	52.250	49.850	48.400	45.350	38.300	36.050	28.800
q)	53.750	51.350	49.850	46.650	39.400	37.100	29.650
<u>ZONA VI</u>							
r)	49.400	47.200	45.800	42.900	36.200	34.100	27.250

## C.C.N.L. LIQUORI, VERMOUTH, APERITIVI, ECC.

Intermedi - Paga minima mensile dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968.

ZONE	1^ categoria		2^ categoria			
	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20/21 anni	19/20 anni	18/19 anni
<u>ZONA O</u>						
a.	99.400	88.000	73.250	69.300	67.500	62.500
b.	97.950	86.700	72.200	68.300	66.500	61.550
<u>ZONA I</u>						
c.	96.450	85.350	71.100	67.250	65.500	60.650
d.	98.600	87.250	72.700	68.750	66.900	62.000
e.	97.350	86.150	71.750	67.850	66.050	61.200
f.	97.300	86.100	71.750	67.850	66.050	61.200
<u>ZONA II</u>						
g.	94.450	83.600	69.600	65.850	64.150	59.400
<u>ZONA III</u>						
h.	91.500	80.950	67.450	63.800	62.100	57.550
i.	93.000	82.300	68.500	64.850	63.100	58.450
<u>ZONA IV</u>						
l.	88.500	78.300	65.200	61.700	60.050	55.600
m.	90.500	80.100	66.700	63.100	61.400	56.900
n.	90.000	79.650	66.350	62.700	61.100	56.600
o.	89.500	79.200	65.950	62.400	60.750	56.250
<u>ZONA V</u>						
p.	84.050	74.400	61.950	58.600	57.050	52.800
q.	86.500	76.550	63.800	60.350	58.750	54.400
<u>ZONA VI</u>						
r.	79.600	70.400	58.650	55.450	54.000	50.000

OPERAI - Paga minima oraria in vigore dal 1° aprile 1967 al 30 aprile 1967

	1 <sup>a</sup> CATEGORIA		2 <sup>a</sup> CATEGORIA		3 <sup>a</sup> CATEGORIA			
	Sup. 18 anni	16-18 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	inf. 16 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
<u>ZONA 0</u>								
a)	331,95	285,85	296,75	253,15	209,50	279,15	206,25	162,60
b)	327,05	281,55	292,35	249,40	206,40	275,00	203,15	160,20
<u>ZONA I</u>								
c)	322,00	277,25	287,85	245,55	203,20	270,80	200,05	157,75
d)	329,20	283,45	294,25	251,00	207,80	276,85	204,55	161,25
e)	325,00	279,85	290,55	247,85	205,15	273,35	201,95	159,25
f)	324,85	279,70	290,40	247,75	205,00	273,20	201,85	159,10
<u>ZONA II</u>								
g)	315,40	271,60	282,00	240,55	199,10	265,30	195,95	154,50
<u>ZONA III</u>								
h)	305,45	263,00	273,05	232,95	192,85	256,90	189,80	149,65
i)	310,45	267,30	277,45	236,70	195,90	261,05	192,90	152,00
<u>ZONA IV</u>								
l)	295,45	254,35	264,10	225,30	186,45	248,45	183,55	144,70
m)	302,10	260,15	270,05	230,35	190,65	254,05	187,70	148,00
n)	300,45	258,70	268,60	229,15	189,65	252,65	186,70	147,15
o)	298,85	257,30	267,15	227,85	188,60	251,30	185,65	146,35
<u>ZONA V</u>								
p)	280,55	241,60	250,80	213,90	177,10	235,90	174,35	137,45
q)	288,85	248,75	258,25	220,30	182,35	242,90	179,45	141,45
<u>ZONA VI</u>								
r)	265,60	228,65	237,40	202,55	167,65	223,35	165,00	130,10

C.C.N.L. VERMOUTH, LIQUORI, APERITIVI, ECC.  
 SEGUE TABELLA n.3 - OPERAI - PAGA MINIMA ORARIA IN VIGORE DAL 1 APRILE 1967 al 30 APRILE 1967

Z O N E =====	4 <sup>a</sup> C A T E G O R I A			5 <sup>a</sup> C A T E G O R I A		
	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0						
a)	267,80	206,25	162,60	251,50	185,90	129,00
b)	263,85	203,15	160,20	247,75	183,10	127,10
ZONA I						
c)	259,80	200,05	157,75	243,95	180,25	125,15
d)	265,60	204,55	161,25	249,40	184,30	127,95
e)	262,25	201,95	159,25	246,25	181,95	126,35
f)	262,10	201,85	159,10	246,10	181,90	126,25
ZONA II						
g)	254,50	195,95	154,50	239,00	176,60	122,60
ZONA III						
h)	246,45	189,80	149,65	231,40	171,05	118,75
i)	250,45	192,90	152,00	235,20	173,80	120,65
ZONA IV						
l)	238,35	183,55	144,70	223,85	165,45	114,85
m)	243,75	187,70	148,00	228,85	169,15	117,40
n)	242,45	186,70	147,15	227,65	168,25	116,75
o)	241,10	185,65	146,35	226,40	167,35	116,15
ZONA V						
p)	226,40	174,35	137,45	212,55	157,10	109,05
q)	233,05	179,45	141,45	218,85	161,70	112,25
ZONA VI						
r)	214,30	165,00	130,10	201,20	148,75	103,25

TABELLA n. 4 - OPERAI - PAGA MINIMA ORARIA IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1967 AL 31 MARZO 1968

Z O N E	1 <sup>a</sup> CATEGORIA		2 <sup>a</sup> CATEGORIA			3 <sup>a</sup> CATEGORIA		
	Sup. 18 anni	16-18 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0								
a)	339,00	291,95	303,05	258,55	213,95	285,10	210,65	166,05
b)	334,00	287,55	298,55	254,70	210,80	280,85	207,50	163,60
ZONA I								
c)	328,85	283,15	293,95	250,80	207,55	276,55	204,30	161,10
d)	336,20	289,50	300,50	256,35	212,25	282,75	208,90	164,70
e)	331,90	285,80	296,75	253,10	209,50	279,15	206,25	162,65
f)	331,75	285,65	296,60	253,00	209,35	279,00	206,15	162,50
ZONA II								
g)	322,10	277,40	288,00	245,65	203,35	270,95	200,10	157,80
ZONA III								
h)	311,95	268,60	278,85	237,90	196,95	262,35	193,85	152,85
i)	317,05	273,00	283,35	241,75	200,05	266,60	197,00	155,25
ZONA IV								
l)	301,75	259,75	269,70	230,10	190,40	253,75	187,45	147,80
m)	308,50	265,70	275,80	235,25	194,70	259,45	191,70	151,15
n)	306,85	264,20	274,30	234,05	193,70	258,05	190,70	150,30
o)	305,20	262,75	272,85	232,70	192,60	256,65	189,60	149,45
ZONA V								
p)	286,50	246,75	256,15	218,45	180,85	240,90	178,05	140,40
q)	295,00	254,05	263,75	225,00	186,25	248,05	183,25	144,45
ZONA VI								
r)	271,25	233,50	242,45	206,85	171,20	228,10	168,50	132,90

C.C.N.L. VERMOUTH, LIQUORI, APERITIVI, ECC.  
 SEQUE TABELLA n.4 - OPERAI - PAGA MINIMA ORARIA IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1967 al 31 MARZO 1968

Z O N E	4 <sup>a</sup> C A T E G O R I A				5 <sup>a</sup> C A T E G O R I A			
	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni		
ZONA O								
a)	273,50	210,65	166,05	256,85	189,85	131,75		
b)	269,45	207,50	163,60	253,00	187,00	129,80		
ZONA I								
c)	265,35	204,30	161,10	249,15	184,10	127,80		
d)	271,25	208,90	164,70	254,70	188,25	130,70		
e)	267,85	206,25	162,65	251,50	185,85	129,05		
f)	267,70	206,15	162,50	251,35	185,80	128,95		
ZONA II								
g)	259,90	200,10	157,80	244,10	180,35	125,20		
ZONA III								
h)	251,70	193,85	152,85	236,35	174,70	121,30		
i)	255,80	197,00	155,25	240,20	177,50	123,25		
ZONA IV								
l)	243,40	187,45	147,80	228,60	169,00	117,30		
m)	248,95	191,70	151,15	233,70	172,75	119,90		
n)	247,60	190,70	150,30	232,50	171,85	119,25		
o)	246,25	189,60	149,45	231,20	170,90	118,65		
ZONA V								
p)	231,20	178,05	140,40	217,10	160,45	111,40		
q)	238,00	183,25	144,45	223,50	165,15	114,65		
ZONA VI								
r)	218,85	168,50	132,90	205,50	151,90	105,45		

G. C. N. L. - VITICOLI PURI ED ACCERTI

TABELLA n. 1 - IMPIEGATI - STIPENDIO MINIMO MENSILE IN VIGORE DAL 1° APRILE 1967 al 31 MARZO 1968

Z O N E	1 <sup>a</sup> CATEG.				2 <sup>a</sup> CATEGORIA				3 <sup>a</sup> C A T E G O R I A			
	Sup. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni		
ZONA 0												
a)	127.750	95.750	82.950	71.150	68.350	65.700	60.350	52.000	48.250	39.850		
b)	125.850	94.400	81.350	70.100	67.350	64.750	59.500	51.300	47.550	39.200		
ZONA I												
c)	124.000	92.900	80.550	69.050	66.250	63.750	58.600	50.500	46.800	38.600		
d)	126.700	94.900	82.300	70.550	67.750	65.150	59.850	51.600	47.900	39.450		
e)	125.100	93.750	81.250	69.700	66.900	64.300	59.100	50.950	47.250	39.000		
f)	125.100	93.750	81.250	69.650	66.900	64.300	59.100	50.950	47.250	39.000		
ZONA II												
g)	121.400	90.850	78.850	67.600	64.900	62.400	57.350	49.400	45.850	37.800		
ZONA III												
h)	117.600	88.100	76.400	65.500	62.900	60.450	55.550	47.900	44.450	36.650		
i)	119.500	89.500	77.600	66.550	63.900	61.450	56.450	48.700	45.150	37.250		
ZONA IV												
l)	113.700	85.200	73.850	63.350	60.800	58.500	53.700	46.300	42.950	35.450		
m)	116.300	87.100	75.550	64.800	62.200	59.800	54.950	47.350	43.950	36.200		
n)	115.650	86.700	75.150	64.400	61.900	59.500	54.650	47.150	43.700	36.050		
o)	115.000	86.150	74.700	64.050	61.500	59.100	54.350	46.800	43.450	35.850		
ZONA V												
p)	108.000	80.900	70.150	60.200	57.750	55.500	51.000	44.000	40.850	33.700		
q)	111.200	83.300	72.200	61.950	59.500	57.150	52.550	45.300	42.000	34.650		
ZONA VI												
r)	102.250	76.600	66.450	56.950	54.650	52.550	48.300	41.650	38.600	31.900		

SECONDE TABELLE n. 1 - IMPIEGATI - STIPENDIO MINIMO MENSILE IN VIGORE DAL 1° APRILE 1967 AL 31 MARZO 1968

Z O N E	A T T E G O R I A							
	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0								
a)	63.150	60.350	58.550	54.850	46.300	43.600	34.850	
b)	62.250	59.450	57.700	54.050	45.600	42.950	34.300	
ZONA I								
c)	61.300	58.550	56.800	53.200	44.900	42.300	33.800	
d)	62.600	59.800	58.050	54.350	45.900	43.200	34.550	
e)	61.900	59.050	57.300	53.700	45.350	42.700	34.100	
f)	61.800	59.050	57.300	53.650	45.350	42.700	34.100	
ZONA II								
g)	60.000	57.300	55.600	52.050	44.000	41.400	33.100	
ZONA III								
h)	58.100	55.500	53.850	50.500	42.650	40.150	32.050	
i)	59.050	56.400	54.750	51.300	43.350	40.800	32.550	
ZONA IV								
l)	56.200	53.650	52.100	48.800	41.200	38.800	31.000	
m)	57.500	54.900	53.300	49.900	42.150	39.650	31.700	
n)	57.200	54.600	53.000	49.650	41.950	39.450	31.500	
o)	56.850	54.300	52.700	49.350	41.700	39.250	31.350	
ZONA V								
p)	53.400	51.000	49.450	46.350	39.150	36.850	29.450	
q)	55.000	52.500	50.950	47.700	40.300	37.950	30.300	
ZONA VI								
r)	50.550	48.250	46.900	43.850	37.050	34.900	27.850	

C.C.N.L. VITICOLI PURI ED ACCETTIERI

SEQUE TABELLA n. 1 - IMPIEGATI - STIPENDIO MINIMO MENSILE IN VIGORE DAL 1° APRILE 1967 AL 31 MARZO 1968

Z O N E	5 <sup>a</sup> C A T E G O R I A						
	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0							
a)	59.150	56.450	54.850	51.350	43.400	40.850	32.600
b)	58.250	55.650	54.050	50.600	42.750	40.200	32.150
ZONA I							
o)	57.350	54.850	53.200	49.850	42.100	39.600	31.650
d)	58.650	56.000	54.350	50.900	43.000	40.450	32.350
e)	57.950	55.300	53.700	50.250	42.500	40.000	31.950
f)	57.900	55.300	53.700	50.250	42.500	40.000	31.950
ZONA II							
g)	56.200	53.650	52.100	48.800	41.200	38.750	31.000
ZONA III							
h)	54.450	52.000	50.500	47.250	39.950	37.600	30.000
i)	55.300	52.800	51.300	48.050	40.550	38.200	30.500
ZONA IV							
l)	52.650	50.250	48.800	45.700	38.600	36.350	29.000
m)	53.800	51.450	49.900	46.700	39.450	37.200	29.700
n)	53.550	51.150	49.650	46.500	39.300	36.950	29.550
o)	53.250	50.850	49.350	46.250	39.050	36.750	29.400
ZONA V							
p)	50.000	47.800	46.350	43.450	36.650	34.550	27.600
q)	51.500	49.150	47.700	44.700	37.750	35.550	28.400
ZONA VI							
r)	47.350	45.250	43.900	41.100	34.700	32.650	26.100

## C.C.N.L. VINICOLI, PURI ED. ACETIERI

Intermedi - Paga minima mensile dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968.

Z O N E	1^ categoria		2^ categoria			
	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni
<u>ZONA O</u>						
a)	95.200	84.200	70.200	66.450	64.800	59.900
b)	93.800	82.900	69.150	65.500	63.800	59.050
<u>ZONA I</u>						
c)	92.400	81.700	68.100	64.450	62.850	58.150
d)	94.400	83.450	69.550	65.900	64.200	59.450
e)	93.250	82.450	68.700	65.050	63.400	58.700
f)	93.200	82.400	68.700	65.050	63.400	58.700
<u>ZONA II</u>						
g)	90.450	79.950	66.650	63.150	61.550	56.950
<u>ZONA III</u>						
h)	87.650	77.450	64.600	61.150	59.600	55.150
i)	89.050	78.750	65.650	62.150	60.550	56.050
<u>ZONA IV</u>						
l)	84.700	74.900	62.450	59.100	57.650	53.350
m)	86.700	76.600	63.900	60.500	58.950	54.550
n)	86.200	76.250	63.500	60.200	58.650	54.250
o)	85.750	75.750	63.150	59.800	58.300	53.950
<u>ZONA V</u>						
p)	80.500	71.150	59.350	56.200	54.750	50.700
q)	82.850	73.250	61.100	57.850	56.350	52.200
<u>ZONA VI</u>						
r)	76.200	67.350	56.150	53.200	51.850	47.950

TABELLA N. 3 - OPERAI - Paga minima oraria in vigore dal 1° aprile 1967 al 30 aprile 1967

ZONA	1 <sup>a</sup> CATEGORIA		2 <sup>a</sup> CATEGORIA			3 <sup>a</sup> CATEGORIA		
	Sup. 18 anni	16-18 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0								
a)	317,90	273,75	284,20	242,45	200,60	267,35	197,50	155,70
b)	313,15	269,75	279,95	238,80	197,65	263,30	194,60	153,40
ZONA I								
c)	308,40	265,55	275,70	235,20	194,70	259,35	191,60	151,05
d)	315,20	271,40	281,75	240,35	198,90	265,05	195,80	154,35
e)	311,30	268,05	278,25	237,40	196,50	261,80	193,40	152,50
f)	311,25	268,00	278,20	237,30	196,45	261,75	193,35	152,45
ZONA II								
g)	302,00	260,05	270,00	230,30	190,60	254,00	187,65	147,95
ZONA III								
h)	292,50	251,85	261,50	223,10	184,60	246,00	181,75	143,25
i)	297,30	255,60	265,75	226,70	187,65	249,95	184,65	145,60
ZONA IV								
l)	282,95	243,60	252,90	215,75	178,55	237,90	175,75	138,55
m)	289,35	249,10	258,65	220,65	182,60	243,30	179,75	141,70
n)	287,80	247,80	257,30	219,50	181,65	242,00	178,85	140,95
o)	286,10	246,35	255,80	218,15	180,60	240,60	177,80	140,15
ZONA V								
p)	268,75	231,35	240,20	204,90	169,60	225,95	166,95	131,60
q)	276,70	238,20	247,30	210,95	174,60	232,65	171,90	135,50
ZONA VI								
r)	254,35	219,00	227,40	193,95	160,55	213,85	158,00	124,55

C. C. N. L. VINCICOLI PURI ED AGENTIERI  
 SEQUE TABELLA N. 3 - OPERAI - PAGA MINIMA ORARIA IN VIGORE DAL 1 APRILE 1967 AL 30 APRILE 1967

Z O N E	4 <sup>a</sup> C A T E G O R I A				5 <sup>a</sup> C A T E G O R I A			
	sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	sup. 18 anni	16-18 anni	inf. 16 anni		
ZONA 0								
a)	256,50	197,50	155,70	240,85	178,00	123,55		
b)	252,65	194,60	153,40	237,25	175,35	121,70		
ZONA I								
c)	248,85	191,60	151,05	233,70	172,70	119,90		
d)	254,30	195,80	154,35	238,80	176,45	122,50		
e)	251,20	193,40	152,50	235,85	174,30	121,00		
f)	251,10	193,35	152,45	235,75	174,25	120,95		
ZONA II								
g)	243,65	187,65	147,95	228,80	169,10	117,40		
ZONA III								
h)	236,00	181,75	143,25	221,60	163,80	113,70		
i)	239,85	184,65	145,60	225,20	166,45	115,55		
ZONA IV								
l)	228,25	175,75	138,55	214,35	158,40	110,00		
m)	233,45	179,75	141,70	219,15	166,20	112,50		
n)	232,20	178,85	140,95	218,05	161,15	111,90		
o)	230,85	177,80	140,15	216,80	160,20	111,20		
ZONA V								
p)	216,80	166,95	131,60	203,60	150,45	104,45		
q)	223,20	171,90	135,50	209,60	154,90	107,55		
ZONA VI								
r)	205,25	158,00	124,55	192,65	142,45	98,85		

C.C.N.L. VITICOLI PURI ED ACETTERI

TABELLA n. 4 - OPERAI - PAGA MINIMA ORARIA IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1967 AL 31 MARZO 1968

Z O N E	1 <sup>a</sup> CATEGORIA		2 <sup>a</sup> CATEGORIA				3 <sup>a</sup> CATEGORIA			
	Sup. 18 anni	16-18 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni		
ZONA 0										
a)	324,65	279,55	290,25	247,60	204,85	273,05	201,70	159,00		
b)	319,80	275,50	285,90	243,90	201,85	268,90	198,75	156,65		
ZONA I										
c)	314,95	271,20	281,55	240,20	198,85	264,85	195,70	154,25		
d)	321,90	277,15	287,75	245,45	203,15	270,70	199,95	157,65		
e)	317,90	273,75	284,15	242,45	200,70	267,35	197,50	155,75		
f)	317,85	273,70	284,10	242,35	200,65	267,30	197,45	155,70		
ZONA II										
g)	308,40	265,60	275,75	235,20	194,65	259,40	191,65	151,10		
ZONA III										
h)	298,70	257,20	267,05	227,85	188,55	251,25	185,60	146,30		
i)	303,60	261,05	271,40	231,55	191,65	255,25	188,60	148,70		
ZONA IV										
l)	288,95	248,80	258,30	220,35	182,35	242,95	179,50	141,50		
m)	295,50	254,40	264,15	225,35	186,50	248,50	183,60	144,70		
n)	293,90	253,05	262,75	224,15	185,50	247,15	182,65	143,95		
o)	292,20	251,60	261,25	222,80	184,45	245,70	181,60	143,15		
ZONA V										
p)	274,45	236,25	245,30	209,25	173,20	230,75	170,50	134,40		
q)	282,60	243,25	252,55	215,45	178,30	237,60	175,55	138,40		
ZONA VI										
r)	259,75	223,65	232,25	198,10	163,95	218,40	161,35	127,20		

C.C.N.L. VINICOLI PURI ED ACETTERI

SEGRE TABELLA N.4 - OPERAI - PAGA MINIMA ORARIA IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1967 AL 31 MARZO 1968

ZONA	4ª CATEGORIA				5ª CATEGORIA			
	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni		
ZONA 0								
a)	261,95	201,70	159,00	246,00	181,80	126,20		
b)	258,05	198,75	156,65	242,30	179,10	124,30		
ZONA I								
c)	254,15	195,70	154,25	238,65	176,40	122,45		
d)	259,70	199,95	157,65	243,90	180,20	125,10		
e)	256,55	197,50	155,75	240,85	178,00	123,60		
f)	256,45	197,45	155,70	240,75	177,95	123,55		
ZONA II								
g)	248,85	191,65	151,10	233,65	172,70	119,90		
ZONA III								
h)	241,00	185,60	146,30	226,30	167,30	116,15		
i)	244,95	180,60	148,70	230,00	170,00	118,00		
ZONA IV								
l)	233,10	179,50	141,50	219,90	161,80	112,35		
m)	238,40	183,60	144,70	223,80	169,75	114,90		
n)	237,15	182,65	143,95	222,70	164,60	114,30		
o)	235,75	181,60	143,15	221,40	163,60	113,60		
ZONA V								
p)	221,40	170,50	134,40	207,95	153,65	106,70		
q)	227,95	175,55	138,40	214,05	158,20	109,85		
ZONA VI								
r)	209,60	161,35	127,20	196,75	145,50	100,95		